COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

VIA M. MISTORNI, 1 - 87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Cod. Fisc. n. 00346830789 - Tel. 0985/887411 - Fax 0985/8874109
Sito Internet www.comune.belvedere-marittimo.cs.it



OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER
PROBLEMATICHE AMBIENTALI RELATIVI AGLI SCARICHI
NON CONFORMI DELLE ACQUE REFLUE NEI CORPI
RECETTORI SUPERFICIALI (TORRENTI, FIUMI E FOSSI)
DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)

ORDINANZA SINDACALE n. 144 del 27/03/2023

IL SINDACO

PREMESSO che

- l'art.50 comma 4 del Dlgs 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il comma 5 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
- le medesime ordinanze sono adottate in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, [...].

CONSIDERATO che

 sono stati riscontrati presunti casi di utenti non ancora allacciati alla fognatura con conseguente immissione delle acque reflue urbane nei corpi recettori superficiali (torrenti, fiumi e fossi) del comune di Belvedere Marittimo (CS), per i quali si procederà alla verifica con la campagna di controllo su tutti i torrenti, fiumi e fossi presenti nel territorio comunale; Il mancato allacciamento degli scarichi delle utenze private alla rete di fognatura nera comunale comporta il persistere di condizioni igienico-sanitarie precarie e contrasta con l'esigenza di ridurre i rischi di contaminazione della falda acquifera, e di migliorare la qualità ambientale del territorio e smaltire i reflui nell'impianto di depurazione;

VISTO

- il Dlgs n.152 del 03 aprile 2006 e ss mm ii, la cui *ratio* è prevenire e sanzionare vigorosamente condotte illecite riguardanti lo **scarico delle acque reflue** (art. 137);
- l'art.50 comma 4 del Dlgs 267/2000 e ss mm ii;

RICHIAMATI gli artt. art. 133 e 137 del D. Lgs. 152/06

CONSIDERATO che

- Le acque reflue, contenenti inquinanti organici e inorganici, non possono essere riversate per nessuna ragione, così come sono, nell'ambiente poiché i recapiti finali come i fiumi, mari e i terreni, non sono in grado di ricevere quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità auto-depurativa, ma devono essere prima sottoposte a dei trattamenti di depurazione mediante impianti, appunto, di depurazione.
- Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."

CONSIDERATO che sono in atto le procedure per la verifica ed il controllo degli scarichi abusivi anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di rilievo informatizzato;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito alla salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica:

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n.267/2000
- la Legge 241/1990 e s.m.i.
- gli artt. 192-255 e 256 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

A tutti i proprietari degli immobili, amministratori di condomini nonché attività di ogni genere e tipologia siti nel Comune di Belvedere Marittimo il DIVIETO DI SCARICARE LE ACQUE REFLUE NEI CORPI RECETTORI SUPERFICIALI (TORRENTI, FIUMI E FOSSI) DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS);

A tutti i proprietari degli immobili, amministratori di condomini nonché attività di ogni genere e tipologia siti nel Comune di Belvedere Marittimo di procedere ove gli stessi risultassero non conformi alla normativa di settore nonché ai regolamenti comunali di adeguare gli scarichi entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dalla pubblicazione della presente;

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.lgs. n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.lgs. 152/2006, *OPPURE LA REVOCA DELL'ABITABILITA'/AGIBILITA' DEL FABBRICATO*;

DEMANDA

Al personale del Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Calabria nel termine di 60 gg dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione

DISPONE

Che copia della presente sia immediatamente notificata per quanto di competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale Sede;
- Comando Vigili Urbani Sede;
- Comando Stazione Carabinieri competente;
- Comando Provinciale CARABINIERI Cosenza Pec: fcs29053@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale CARABINIERI FORESTALE "CALABRIA"; Stazione di PAOLA (CS) Pec: fcs42762@pec.carabinieri.it;
- Prefettura Utg COSENZA Pec: protocollo.prefcs@pec.interno.it;
- Regione Calabria Dipartimento Ambiente.

DISPONE INOLTRE

Che venga data massima pubblicità della presente Ordinanza, mediante affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale, pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

- Che i divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano al personale ed ai mezzi della Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizio di pronto soccorso ed emergenza, nonché al personale ed ai mezzi dell'Amministrazione Comunale e dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area di cantiere.
- Che i trasgressori sono puniti ai sensi della normativa vigente. I trasgressori sono responsabili altresì per i danni a persone, animali e/o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi danno che possa verificarsi.

La presente Ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata nell'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di BELVEDERE MARITTIMO.

IL SINDACO

OTT. VINCENZO CASCIN